

Codice DB1603

D.D. 28 luglio 2011, n. 305

L.R. 1/2009 art. 10, D.G.R. n. 28-2438 del 27/07/2011 - Allegato 1 misura I. Certificazione di prodotto e/o sistema e/o di personale addetto. Approvazione avviso per gli Organismi di certificazione, schema di convenzione tra Regione Piemonte e Organismi di certificazione, modulistica.

Premesso che:

Ai sensi della L.R. 1/2009 capo 1 – art. 4 la Regione intraprende e promuove, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, interventi di sostegno all'artigianato finalizzati, tra l'altro, alla realizzazione di obiettivi legati alla qualità e certificazione delle competenze di processo e di prodotto anche con riferimento alle problematiche ambientali e di responsabilità sociale;

con D.G.R. n. 91-12012 del 4 agosto 2009 è stato approvato il Documento triennale di indirizzi che individua tra gli altri, quale obiettivo prioritario, la Qualificazione, certificazione e innovazione delle imprese e delle competenze artigiane (obiettivo 6);

in attuazione di tale obiettivo il Documento di indirizzi, ai sensi della L.R. 1/2009, ha individuato, tra le linee di intervento da svilupparsi nel periodo 2009-2011, l'accompagnamento delle imprese verso la certificazione e l'innovazione con l'erogazione di servizi di assistenza e con il sostegno finanziario;

con D.G.R. n. 28-2438 del 27/07/2011 è stato approvato il Programma annuale degli interventi 2011 per "Qualificazione e innovazione; 118 pronto intervento anti burocrazia";

nello specifico la citata DGR, all'allegato 1, misura I, ha approvato i criteri relativi alla concessione di contributi per le spese di certificazioni/qualificazioni di prodotto e/o di sistema e/o di personale addetto (previste da normative nazionali e europee) per il tramite di Organismi di certificazione accreditati per SGQ di Accredia (Sincert) o da Enti per i quali valgono Accordi di Mutuo Riconoscimento (MLA), e/o Organismi notificati ai Ministeri competenti specificatamente convenzionati;

la citata DGR prevede che le procedure per l'attuazione della predetta misura siano definite con determinazioni della Direzione Attività produttive – Settore Promozione, sviluppo e credito dell'Artigianato;

si rende pertanto necessario approvare i termini e le modalità per l'invito e l'adesione degli Organismi di certificazione alla misura, lo schema di convenzione che regola i relativi rapporti tra la Regione e gli Organismi stessi e la modulistica per la rendicontazione;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visto il D.lgs. 165/2001

vista la L.R. n. 7/2001

vista la L.R. n. 23/2008

vista la L.R. n. 26 del 31/12/2010

viste le D.G.R. n. 17-1443 del 28/01/2011 e 18-2321 del 12/07/2011

determina

Per l'attuazione della DGR n. 28-2438 del 27/07/2011, allegato 1 misura I - Certificazione di prodotto e/o di sistema e/o di personale addetto:

di invitare gli Organismi di certificazione ad aderire alla misura citata tramite l'Avviso allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante;

di approvare lo schema di convenzione allegato 2 alla presente determinazione per farne parte integrante, che regola i rapporti tra Regione Piemonte e Organismi di certificazione per l'attuazione della misura suddetta;

di approvare il modello di rendicontazione allegato 3 alla presente determinazione per farne parte integrante;

ai sensi della L.R. 7/2005 e della L. n. 241/1990 il responsabile del procedimento è il responsabile pro tempore del Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato – Direzione Attività Produttive.

Per la concessione dei benefici di cui alla presente determinazione sono disponibili risorse sul cap. 278625 – UPB 16032 del bilancio regionale 2011 che saranno impegnate con successivo provvedimento.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato.

La presente determinazione sarà pubblicata integralmente, completa degli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto

Allegato

Avviso pubblico per l'adesione degli Organismi di certificazione¹ alla misura I "Certificazione di prodotto e/o di sistema e/o del personale addetto" di cui all'Allegato 1 alla DGR n. 28-2438 del 27/07/2011.

Con DGR. n. 28-2438.del 27/07/2011, allegato 1, misura I, la Regione Piemonte – Direzione Attività Produttive- Settore Promozione, sviluppo e disciplina dell'artigianato, ha approvato i criteri per la concessione di contributi per certificazioni di prodotto e/o di sistema e/o del personale addetto delle imprese artigiane piemontesi, tramite gli Organismi di certificazione.

Con l'attuazione di tale misura, finalizzata all'abbattimento dei costi a carico delle imprese, la Regione intende proseguire la collaborazione già sperimentata con gli Organismi di certificazione, nella consapevolezza che la qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi, la loro rispondenza a capitolati e specifiche tecniche, rappresentano requisiti indispensabili per evoluzione e competitività delle imprese del comparto.

L'agevolazione, estesa a tutte le certificazioni/qualificazioni di prodotto e/o di sistema e/o del personale addetto previste da normative nazionali ed europee, sarà pari a un contributo a fondo perduto fino ad un importo massimo di Euro 1.500,00 per le certificazioni di sistema, di Euro 1.000,00 per le certificazioni di prodotto e di Euro 350,00 per addetto per la certificazione/formazione del personale.

Le spese ammissibili sono quelle riferite a contratti stipulati tra imprese artigiane e Organismi di certificazione entro il 31/12/2011 e sostenute dal 27/07/2011 al 31/03/2012.

La concessione dei contributi sarà regolata attraverso una convenzione fra l'Organismo che ha in carico l'impresa da certificare e la Regione Piemonte in base allo schema approvato e pubblicato contestualmente al presente Avviso.

Gli Organismi di certificazione sono invitati a presentare l'adesione alla misura in oggetto entro e non oltre il 15 ottobre 2011 a:

**Regione Piemonte
Direzione Attività produttive
Settore Promozione, sviluppo e disciplina dell'Artigianato
Via Pisano, 6 10152 Torino**

con raccomandata A/R utilizzando il modello A disponibile in formato elettronico all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/artig/bandi/index.htm>

La Regione approverà l'elenco degli Organismi di certificazione aderenti alla misura ed invierà ad essi la Convenzione, comunicando contestualmente i termini per la sottoscrizione.

Ai sensi della L.R. 7/2005 e della L. n. 241/1990 il responsabile del procedimento è il responsabile pro tempore del Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato – Direzione Attività Produttive.

Per informazioni: 011.432 2514

La Dirigente del Settore
Lucia Barberis

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto

¹ **Organismi di Certificazione accreditati per SGQ di Accredia (Sincert) o da Enti per i quali valgono Accordi di Mutuo Riconoscimento (MLA), e/o Organismi notificati ai Ministeri competenti specificatamente convenzionati**

modello A

**Carta
intestata
Odc**

**REGIONE PIEMONTE
Direzione Attività Produttive
Settore Promozione, sviluppo e
disciplina dell'Artigianato
via Pisano 6
10152 Torino**

OGGETTO: L.R. 1/2009 – DGR n. 28-2438 del 27/7/2011, allegato 1, misura I - Convenzione fra Regione Piemonte e Organismi di certificazione. **Comunicazione di adesione.**

Con la presente lo scrivente Organismo di certificazione aderisce alla misura in oggetto.

A tal fine comunica il proprio assenso a sottoscrivere la convenzione approvata con D.D. n..... del.....e trasmette l'allegato modello compilato in ogni sua parte.

Cordiali saluti.

Il legale rappresentante

Per informazioni: infoartigianato@regione.piemonte.it

Organismo:

C.F.

Indirizzo della Sede legale (Via e numero civico – Città – Regione – Stato – Codice di Avviamento Postale)

.....
.....
.....

rappresentato da.....nato a

.....il.....

domiciliato ai fini della Convenzione presso

.....
.....

Telefono: Fax:

E-mail:

dichiara

- di aderire alla misura
- di impegnarsi a sottoscrivere la convenzione approvata con D.D. n. del con la seguente modalità:
 - presso gli uffici della Regione Piemonte previo appuntamento (tel. 0114322519, 0114325861)
 - oppure*
 - ricevendo gli originali da firmare per posta e restituendo uno di essi tramite invio con raccomandata A/R)

comunica

- che Il referente tecnico/amministrativo è:

nome.....cognome.....

indirizzo

e-mail.....tel.....

firma

.....

ALLEGATO 2

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO E/O DI SISTEMA E/O DI PERSONALE ADDETTO DELLE IMPRESE ARTIGIANE PIEMONTESI – Codice CUP n.

TRA

Regione Piemonte, di seguito denominata Regione, rappresentata dal Direttore regionale alle Attività Produttive Dr. Giuseppe Benedetto, (omissis), domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede regionale di via Pisano 6 Torino - 10152

E

Organismo:

.....
..... (C.F.....)

Indirizzo della Sede (legale)

.....
.....

(Via e numero civico – Città – Regione – Stato – Codice di avviamento postale)

.....

rappresentato da.....nato ail.....,

domiciliato ai fini della presente Convenzione presso

.....

Telefono: Fax: E-mail:

PREMESSO CHE

Ai sensi della L.R. 1/2009 capo 1 – art. 4 la Regione intraprende e promuove, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, interventi di sostegno all'artigianato finalizzati, tra l'altro, alla realizzazione di obiettivi legati alla qualità e certificazione delle competenze di processo e di prodotto anche con riferimento alle problematiche ambientali e di responsabilità sociale;

con D.G.R. n. 91-12012 del 4 agosto 2009 è stato approvato il Documento triennale di indirizzi che individua tra gli altri, quale obiettivo prioritario, la qualificazione, certificazione e innovazione delle imprese e delle competenze artigiane (obiettivo 6);

con D.G.R. n. 28-2438 del 27/07/2011, è stato approvato il Programma annuale degli interventi 2011 per "Qualificazione e innovazione; 118 pronto intervento anti burocrazia";

nello specifico, la citata DGR, all'allegato 1 misura I, ha approvato i criteri relativi alla concessione di contributi per certificazione di prodotto e/o di sistema e/o di personale addetto delle imprese artigiane piemontesi da erogarsi per il tramite degli Organismi di certificazione;

con D.D. n..... del è stato approvato lo schema di convenzione da stipulare con i suddetti Organismi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto la concessione di contributi finalizzati alla certificazione di prodotto e/o di sistema e/o di personale addetto previste da normativa nazionale ed europea.

Art. 2 - Beneficiari

I beneficiari dei contributi sono le imprese artigiane singole, associate o consorziate aventi sede operativa nel territorio della regione Piemonte con le limitazioni di cui all'appendice 1 della DGR n. 28-2438 del 27/07/2011.

Art. 3 - Soggetti attuatori

I soggetti attuatori della presente misura sono gli Organismi di certificazione (ODC) accreditati per SGQ di Accredia (Sincert) o da Enti per i quali valgano Accordi di Mutuo Riconoscimento (MLA), e/o Organismi notificati ai Ministeri competenti specificatamente convenzionati.

Art. 4 - Spese ammissibili

Sono ammissibili al finanziamento le spese di ottenimento, mantenimento e/o ampliamento delle certificazioni/qualificazioni di prodotto e/o di sistema e/o di personale addetto previste da normative nazionali e europee.

Le suddette spese devono riferirsi a contratti stipulati tra imprese artigiane e ODC entro il **31/12/2011** ed essere sostenute a decorrere dal **27/07/2011** e non oltre il **31/03/2012**.

Art. 5 - Risorse

La Regione conferisce agli ODC le risorse disponibili da destinare alle imprese beneficiarie ai sensi dell'art. 6 con le modalità previste all'art. 10.

Art. 6 – Agevolazione

Al momento della fatturazione l'ODC pratica all'impresa beneficiaria uno sconto fino al 50% della spesa sostenuta, **al netto dell'IVA**, per un importo massimo così definito:

certificazione di sistema : Euro 1.500,00

certificazione di prodotto: Euro 1.000,00

certificazione/formazione di personale addetto: Euro 350,00 (per addetto)

Art. 7 - De Minimis

Gli ODC praticano lo sconto previa acquisizione da parte dell'impresa della dichiarazione relativa all'iscrizione all'Albo Artigiani e al regime "de minimis" ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore, in base alla modulistica approvata dalla competente Direzione regionale.

Art. 8 - Rendicontazione

Gli ODC rendicontano trimestralmente, a far data dalla stipula della presente convenzione, i contributi erogati alle imprese, trasmettendo alla Regione, con l'apposita modulistica:

- a) copia delle fatture rilasciate alle imprese. Le fatture devono obbligatoriamente riportare la dicitura "Sconto applicato ai sensi della DGR n. /2011 (B.U. n..... del)" con contributo della Regione Piemonte". Le fatture prive della suddetta dicitura non sono ammesse alla rendicontazione.
- b) la dichiarazione "De minimis" di cui all'art. 7
- c) la dichiarazione di esenzione o assoggettamento dell'Organismo di certificazione alla ritenuta d'acconto del 4%, ai sensi ex art. 28 del DPR 600/1973.

Art. 9 - Controlli

Sui beneficiari degli interventi previsti dalla presente convenzione e sulla regolarità della documentazione richiesta sono disposti controlli ai sensi dell'art. 36 della L.R. 1/2009 a cura delle strutture competenti della Regione.

Art. 10 - Procedure

Gli ODC aderenti alla convenzione trasmettono agli uffici competenti con raccomandata AR, **entro il 31/12/2011**, gli elenchi contenenti gli estremi dei contratti stipulati con le imprese artigiane, con il relativo dettaglio delle certificazioni ai sensi di quanto previsto all'art. 4);

la Regione, previa verifica e controllo della regolarità degli elenchi presentati, determina entro 60 giorni dal termine ultimo per la trasmissione dei suddetti elenchi, il conferimento agli Organismi convenzionati delle risorse da destinare alle imprese e i termini per la rendicontazione di cui all' art. 8, dandone comunicazione con raccomandata A/R;

a seguito della rendicontazione di cui all'art.8, la Regione provvede, previo controllo della regolarità e completezza della documentazione pervenuta, a liquidare i contributi spettanti.

Art. 11 – Impegni della Regione

La Regione si impegna a:

- assicurare una puntuale informazione alle imprese artigiane circa le modalità di accesso alle agevolazioni oggetto della presente convenzione;
- verificare trimestralmente lo stato di attuazione della presente convenzione;
- verificare la corretta attuazione della misura da parte degli organismi convenzionati. La mancata o parziale attuazione, per negligenza o ingiustificati motivi, comporterà da parte della Regione, la segnalazione ad ACCREDIA e alle imprese interessate del nominativo dell'ODC inadempiente. Al verificarsi di tale circostanza la Regione si riserva di non ammettere l'ODC interessato a successive misure analoghe alla presente.

Art. 12 - Imposta di bollo

Le spese relative all'imposta di bollo sono a carico dell'Organismo di certificazione.

Art. 13 - Registrazione

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione finale solo in caso d'uso e le relative spese saranno a carico del soggetto che ne dovesse richiedere la registrazione.

Torino, li

MODULO DI RENDICONTAZIONE

Carta
intestata
ODC

Sviluppo e

REGIONE PIEMONTE
Direzione Attività Produttive
Settore Promozione,

Disciplina dell'Artigianato
Via Pisano 6
10152 Torino

OGGETTO: L.R. 1/2009 – DGR n. 28-2438 del 27/07/2011 - Convenzione fra Regione Piemonte e Organismi di Certificazione per la concessione di contributi finalizzati alla Certificazione di prodotto e/o di sistema e/o di personale addetto delle imprese artigiane piemontesi. **Rendicontazione**

In riferimento all'oggetto si trasmettono, relativamente all'impresa:

.....
.....
.....
per la quale è stata rilasciata certificazione per: (indicare tipologia della certificazione)
.....
.....
.....

- 1) dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà e informativa "De minimis";
- 2) copia delle fatture rilasciate all'impresa.

Firma

Per informazioni: infoartigianato@regione.piemonte.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000)

Il/ La sottoscritto/a _____
nato/a _____ prov (_____) il ____/____/____, Residente a
_____ in Via/C.so _____ n° _____ cap
(_____) Prov (_____)

in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Artigiana (indicare denominazione e ragione
sociale) _____ avente sede legale in
_____ Via _____ n. _____ CAP(_____) Prov _____ tel
_____ fax _____ e-mail _____

dichiara di

aver preso visione dell'allegata Informativa;

- non aver beneficiato, nel presente esercizio finanziario e nei due esercizi finanziari precedenti, di agevolazioni pubbliche;
- aver beneficiato, nel presente esercizio finanziario e nei due esercizi finanziari precedenti, di agevolazioni pubbliche nei seguenti termini:

Data del provvedimento di concessione del contributo	Norma di riferimento (legge, regolamento, ecc.)	Natura dell'agevolazione (contributo c/capitale, mutuo agevolato, ecc.)	Importo agevolazione in Euro

dichiara inoltre di

- non avere subito perdite finanziarie in entrambi gli ultimi due esercizi finanziari precedenti la data di presentazione della domanda;
- avere subito perdite finanziarie in entrambi gli ultimi due esercizi finanziari precedenti la data di presentazione della domanda,
- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
 - essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 Dlgs 196/2003).

_____ li, _____

*Timbro e firma del legale rappresentante
(per esteso e leggibile)

*La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità a mezzo raccomandata AR (art. 38 D.P.R. 445/2000).

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti sono raccolti presso il Settore Promozione, sviluppo e disciplina dell'artigianato della Regione Piemonte per le sole finalità di gestione. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti nei confronti della Regione Piemonte e del dirigente del citato Settore, rispettivamente titolare e responsabile del trattamento dei dati personali. Il suddetto trattamento rientra nei casi di esclusione di notifica al Garante ai sensi dell'art. 37 del citato D.Lgs. 196/2003.

INFORMATIVA

1. Le agevolazioni di cui al presente provvedimento sono soggette al regime “de minimis” di cui al “Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore – G.U.U.E. 28/12/2006, n. L 379” e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.

Qualora tali condizioni non siano soddisfatte l’agevolazione eventualmente concessa dovrà essere restituita.

2. Beneficiari: imprese artigiane con le esclusioni indicate nell’allegata appendice 1

3. Le agevolazioni in regime “de minimis” non possono superare i 200.000,00 Euro (in ESL equivalente sovvenzione lordo) nell’ arco di tre esercizi finanziari per ciascuna impresa. Il massimale è ridotto a 100.000,00 Euro (ESL) per le imprese attive nel settore del trasporto su strada.

4. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con quelle in regime “de minimis” ottenute dal beneficiario nell’esercizio finanziario in cui è concessa l’agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti. Qualora l’agevolazione concessa superi il massimale, questa non può beneficiare dell’esenzione prevista dal Regolamento nemmeno per la parte al di sotto di detto massimale e deve essere interamente restituita.

5. EQUIVALENTE SOVVENZIONE NETTA E LORDA (ESN, ESL)

L’Equivalente Sovvenzione, è l’unità di misura utilizzata per calcolare l’entità dell’aiuto erogato caso per caso.

Per determinare l’entità dell’agevolazione occorre innanzi tutto tradurre l’aiuto, qualunque sia la sua natura (sovvenzione in conto capitale o in conto interessi) in sovvenzione in conto capitale; si deve cioè calcolare l’elemento vantaggio dell’aiuto, tenendo conto, ad esempio nel caso di un prestito agevolato, della percentuale di finanziamento sull’investimento, della durata del finanziamento, dell’ammontare del bonifico e del tasso di interesse vigente sul mercato al momento della concessione dell’ aiuto (tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea). Questo valore, calcolato in percentuale sull’investimento (sulle spese ammissibili), rappresenta l’EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDA (**ESL**).

Se, una volta effettuata questa operazione, si sottrae la quota prelevata dallo Stato a titolo di imposizione fiscale, si ottiene l’EQUIVALENTE SOVVENZIONE NETTA (**ESN**).

Modalità di calcolo :

per contributo a fondo perduto: $ESL = \text{importo contributo}$;

per prestito agevolato/contributo in conto interessi: il dato è fornito dall’Ente Gestore che ha erogato l’agevolazione.

6. E’ consentito il cumulo dell’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni ottenute per diverse voci di costo disciplinate da differenti regimi di aiuto.

7. Non è consentito il cumulo dell’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni pubbliche ottenute per le stesse voci di costo.

per presa visione
timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante
(per esteso e leggibile)

ELENCO ATTIVITA' ESCLUSE

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 ESCLUDE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE LE SEGUENTI ATTIVITA':

A

AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA (Sezione A della classificazione ATECO 2002)

01

AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI

01.1

Coltivazioni agricole: orticoltura, floricoltura

01.2

Allevamento di animali

01.3

Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali (attività mista)

B

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI (Sezione B della classificazione ATECO 2002)

05

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI

05.0

Pesca, piscicoltura e servizi connessi

05.01

Pesca

05.02

Piscicoltura

DA

INDUSTRIE ALIMENTARI , DELLE BEVANDE E DEL TABACCO

15.20.1

Conservazione di pesce, crostacei, molluschi mediante congelamento, salatura, ecc.

15.20.2

Preparazione ed inscatolamento di prodotti e conserve di a base di pesce, crostacei e molluschi

G

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

51.38.1

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

51.38.2

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

52.23.0

Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO

NOTA BENE: Nel Regolamento de minimis 1998/2006 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nell'articolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacultura), nell'allegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nell'articolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone.

Pertanto un'impresa attiva sia nei settori della produzione primaria agricola o della pesca può ricevere aiuti de minimis "generali" – secondo il regolamento 1998/2006 fino all'ammontare massimo di 200.000 euro qualora proponga investimenti connessi ad attività ammissibili ai sensi del regolamento stesso (ad. es. investimenti connessi con attività di trasformazione e commercializzazione agricola, o con attività turistiche).

Ciò presuppone tuttavia che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) 1998/2006, nonché le eventuali restrizioni imposte da specifici regolamenti OCM di settore.

ATTIVITA' AMMESSE CON LIMITAZIONI

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 AMMETTE CON LIMITAZIONI LE SEGUENTI ATTIVITA':

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

60.24.0

Trasporto merci su strada

Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Ciò implica che – nei limiti del tetto di 100.000 euro stabilito nell'articolo 2.2 del Regolamento 1998/2006 – tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altri tipi di investimenti.

ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE¹ DI PRODOTTI AGRICOLI ELENCATI NELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO

DA

INDUSTRIE ALIMENTARI , DELLE BEVANDE E DEL TABACCO

G

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

Sono inammissibili gli aiuti:

- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

ULTERIORI ESCLUSIONI

Sono **altresì esclusi** dall'applicazione del regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- concessi ad imprese in difficoltà

¹ **Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo:** qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l'esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività'.

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l' imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l' eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell' ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.